

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di gennaio 2019

Santa Lucia di Piave, li 11 gennaio 2019

Oggetto: Finanziaria 2019

CREDITO RICERCA E SVILUPPO

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa. Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

- è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l'importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare:
 - è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
 - sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.

Credito d'imposta spettante	Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa	
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili	lett. a)	Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. c)	Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
		Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).
25% della spesa incrementale sul residuo (*)	lett. a-bis)	Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. b)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
	lett. c-bis)	Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396 Fax 0438.460397

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

		ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
	lett. d)	Competenze tecniche e privative industriali.
	lett. d-bis) (**)	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

(*) *Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.*

(**) *In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l'inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell'eccedenza agevolabile.*

Inoltre, già a decorrere dal 2018:

- non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale:

- la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di revisione legale dei conti;
- le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo di € 10 milioni;
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.

Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:

- organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
- commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;
- l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione.

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

PROROGA BONUS "FORMAZIONE 4.0"

In sede di approvazione è stata prevista la proroga al 2019 del bonus "Formazione 4.0" di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell'agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell'impresa, come di seguito.

Tipo impresa	Misura dell'agevolazione
Piccola impresa	50%
Media impresa	40%
Grande impresa	30%

CANONE RAI

È confermato il riconoscimento a regime del canone RAI nella misura di € 90.

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:

- dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000.

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all'art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'annullamento automatico al 31.12.2018.

Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di "rottamazione-ter" di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell'Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica l'impossibilità di estinguere il debito qualora:

- non sussistano i requisiti previsti;

ovvero

- la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.

In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018, l'Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza. In particolare il versamento di quanto dovuto va effettuato alle seguenti scadenze.

Prima rata pari al 30%	Entro il 30.11.2019
------------------------	---------------------

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396 Fax 0438.460397

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Rate successive di pari importo (restante 70%)	A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno
--	---

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Versamento di quanto dovuto

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

- quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

Valore ISEE	Importo dovuto per la definizione
Non superiore a € 8.500	16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
Superiore a € 12.500	35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi

Per i soggetti per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni va effettuato il versamento del 10% di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi;

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale. In quest'ultimo caso:

- il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 35%	Entro il 30.11.2019
Seconda rata pari al 20%	Entro il 31.3.2020
Terza rata pari al 15%	Entro il 31.7.2020
Quarta rata pari al 15%	Entro il 31.3.2021
Quinta rata pari al 15%	Entro il 31.7.2021

- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73.

Rapporti con la "rottamazione-bis" e "la rottamazione-ter"

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla "rottamazione-bis" di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 193/2016 e "rottamazione-ter" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute.

Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

Controlli

Qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER 2019 – 2024

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.

INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

In sede di approvazione è stato disposto l'aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall'art. 29, DL n. 179/2012, ossia della:

- detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, per ciascun periodo d'imposta;
- deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico.

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

È inoltre previsto che in caso di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

FATTURA ELETTRONICA A CONSUMATORI FINALI

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 è ora previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate su richiesta dei consumatori stessi.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE

In sede di approvazione per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) è riconosciuto:

- un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato:

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 6.000
21-70	€ 2.500

- un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato:

CO2 g/km	Contributo
0-20	€ 4.000
21-70	€ 1.500

Il veicolo consegnato per la rottamazione:

- deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / ad un familiare convivente alla data di acquisto del veicolo;
- in caso di leasing, il veicolo nuovo deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo / ad un familiare.

Merita evidenziare che nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396 Fax 0438.460397

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione.

Il contributo in esame è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo:

- rimborsano al venditore l'importo del contributo;
- recuperano tale importo quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Non operano i limiti:
 - di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

È previsto inoltre a carico dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica il pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a decorrere dall'1.3.2019 al 31.12.2021, così determinato:

CO2 g/km	Imposta
161-175	€ 1.100
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
Superiore a 250	€ 2.500

Tale imposta:

- è dovuta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- non si applica ai veicoli per uso speciale;
- è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione.

Detrazione acquisto / posa in opera colonnine ricarica veicoli

Per i soggetti che sostengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021 spese relative all'acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, è riconosciuta una detrazione:

- pari al 50% delle spese sostenute;
- calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000;
- ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali.

Le infrastrutture di ricarica oggetto della nuova detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 63, Legge n. 342/2000 è prevista la riduzione al 50% del pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli / motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni:

- in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4, Decreto MIT 17.12.2009;
- il cui riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.

AUMENTO PREU

È confermato l'aumento, a decorrere dall'1.1.2019, del PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP), nella misura di 1,35;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VLT), nella misura di 1,25.

Contestualmente la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68% per gli AWP e all'84% per le VLT.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

Sede: Via Manin, 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396 Fax 0438.460397

Part. IVA 03400460261 C.F. MNSRFL67E29E506O

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e segreteria2@studiomonosi.it

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

In sede di approvazione è stata aumentata l'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per i terreni.

ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento nel 2019, a favore dell'acquirente in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo il venditore, pena la decadenza del contributo, deve consegnare il veicolo usato a un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.

Le imprese costruttrici / importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo recuperando quest'ultimo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, nonché dell'IRPEF / IRES / IVA.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI

In sede di approvazione è confermato anche per il 2019 il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di fusione), fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2019.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2019 si trovano su

<https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2019.html>

I migliori saluti.